CONSOB

Comunicazione n. DM/99030771 del 22-04-1999

inviata alla [società A]

Oggetto: **Quesito in merito agli obblighi di informazione previsti dal regolamento n. 11520/98**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... con la quale codesta società ha sottoposto all'attenzione della Commissione un quesito in merito agli obblighi di informazione previsti dal regolamento n. 11520/98 concernenti le operazioni di compravendita di strumenti finanziari quotati effettuate da società appartenenti al gruppo dell'emittente quotato.

In particolare, codesta Società, premesso in sintesi che:

- la [società A] è controllata al 100% della [società B] emittente strumenti finanziari quotati, la quale è controllata, in via congiunta e paritetica dal gruppoX e dal gruppo Y, avendo ciascun gruppo conferito al patto di sindacato di voto e di blocco, originariamente sottoscritto il 15 aprile 1996, una quota di proprietà pari al 22,5% del capitale rappresentato dalle azioni con diritto di voto;

- il regolamento Consob n. 11520/98 prevede obblighi di informazione relativamente alle operazioni di compravendita di strumenti finanziari quotati effettuate da società appartenenti al gruppo dell'emittente quotato richiamando il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico;

ha chiesto:

- quale comportamento si debba adottare relativamente alle "operazioni di compravendita da essa effettuate avente ad oggetto strumenti finanziari del gruppo X

- di precisare, "per le operazioni di compravendita aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati dalla Società B, in mancanza di un socio che da solo eserciti il controllo di quest'ultima, quale sia il soggetto capogruppo tenuto a rendere le comunicazioni in argomento, vista l'attuale formulazione della previsione normativa".

Al riguardo, si rappresenta che il paragrafo 1.1 dell'allegato 2F al regolamento n. 11520/98 stabilisce che "I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari e diritti di opzione ad essi relativi nonché strumenti finanziari quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;

b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso".

Il paragrafo 1.2 dello stesso allegato precisa, inoltre, che, ai fini delle istruzioni in questione, "si considerano appartenenti al gruppo, cui appartengono emittenti strumenti finanziari quotati, i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico".

Il comma 1 dell'art. 93 del Testo Unico stabilisce che "... sono considerate imprese

controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria".

Il citato art. 93 del Testo Unico, nell'ampliare rispetto all'articolo 2359 del codice civile le ipotesi in cui sussiste un rapporto di controllo, prevede comunque che, ove un socio eserciti un'influenza dominante in base ad accordi con altri soci, si possa considerare controllata la società nella quale tale influenza è esercitata sulla base della circostanza che lo stesso socio disponga da solo dei voti necessari a deliberare nell'assemblea ordinaria. In altre parole la vigente normativa, richiedendo che l'influenza dominante sia esercitata singolarmente da un unico azionista, non considera ipotesi di controllo congiunto.

Tutto ciò premesso, considerato che due quote del capitale della [società B] rappresentate da azioni con diritto di voto, pari ciascuna al 25,5%, sono state conferite in un patto di sindacato di voto e di blocco, risulta evidente che non è possibile rinvenire alcun rapporto di controllo tra la [società B] e i propri azionisti così come definito dall'art. 93 del Testo Unico.

Nel caso di specie, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento n. 11520/98, è, pertanto, la stessa [società B] che deve essere considerata soggetto capogruppo del gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. La predetta società dovrà dunque informare la Consob delle operazioni di compravendita, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari e diritti di opzione ad essi relativi nonché' strumenti finanziari quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari, effettuate dalle società controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati dai predetti soggetti. La stessa [società B] dovrà inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato 2F al regolamento n. 11520/98, informare il pubblico delle operazioni effettuate in ciascun mese qualora il quantitativo di strumenti finanziari negoziato negli stessi mesi ecceda i limiti ivi stabiliti.

Risulta ovvio, infine, che [società B] non ha alcun obbligo informativo né verso la Consob né verso il mercato in relazione alle operazioni di compravendita da essa effettuate aventi ad oggetto gli strumenti finanziari quotati emessi da società appartenenti al gruppo Fininvest.

p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini